



Ordine degli Psicologi della Lombardia

corso Buenos Aires 75 – 20124 Milano

tel. 02/67071596 – fax 02/67071597

segreteria@opl.it - www.opl.it

C.F. 97134770151

Iscrizione all'Albo CTU

Requisiti minimi per una buona prassi in Psicologia Giuridica e Forense

[Che cos'è l'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e come si diventa consulenti tecnici del Giudice \(fonte: Ministero di Giustizia\)](#)

Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice. L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione all'Albo sono prese da un comitato da lui presieduto, e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'Albo Professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione.

Atto richiesto: [Domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice \(la domanda deve essere presentata dal professionista direttamente in Tribunale\).](#)

Ufficio giudiziario: Tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza del richiedente.

Normativa di riferimento: artt. 13/23 att. cod.proc.civ.; artt. 61/64 - 191/201 cod.proc.civ.

Quando il Tribunale convoca l'Ordine invia l'elenco degli aspiranti CTU. La Segreteria contatta gli iscritti e chiede loro il Curriculum Vitae. Dal CV il delegato del Consiglio accerta che ci siano i requisiti minimi per l'inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali.

Riportiamo di seguito la delibera del Consiglio:

Requisiti minimi per una buona prassi in Psicologia Giuridica e Forense

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia il giorno 08/02/2007:

- visti gli articoli 14, 15, e 16 del Titolo II "Degli Esperti e degli Ausiliari del Giudice", Capo II "Dei Consulenti Tecnici del Giudice" delle NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE che stabiliscono che debbano essere inseriti negli elenchi degli esperti dei Tribunali professionisti che debbano "...dimostrare la (propria) speciale capacità tecnica..." ad un Comitato ove viene designato un rappresentante dell'Ordine professionale;

- visti il numero sempre maggiore di psicologi impegnati in attività di collaborazione con i Tribunali dei Minori e con i Tribunali Ordinari, e la costituzione presso ogni Presidenza di Tribunale di un Elenco di esperti psicologi cui affidare le Perizie e le Consulenze Tecniche necessario per l'amministrazione della giustizia;

- considerato che l'art. 12 lettera d) della Legge 56/89 stabilisce che il Consiglio Regionale e Provinciale dell'Ordine degli Psicologi "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione" e che il Codice Deontologico è la principale fonte di regolamentazione specifica degli Psicologi;



- visto l'articolo 37 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani per il quale "Lo Psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze" le quali, nel richiamato articolato delle Norme di attuazione del Codice di Procedura Civile, sono riconoscibili nelle speciali capacità richieste;

- visto l'articolo 5 del predetto Codice Deontologico che vincola gli Psicologi "a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera";

- vista la deliberazione del 20-09-03, del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, con la quale si approvano e propongono alcuni requisiti minimi per una buona prassi in psicologia giuridica e forense;

DELIBERA

i seguenti requisiti minimi per l'inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali:

1. anzianità di iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi di almeno 3 anni;
2. competenze: il professionista deve presentare una documentazione dalla quale si evinca la formazione e/o l'attività nella specifica area della psicologia Giuridica e Forense per un periodo complessivamente non inferiore a 3 anni. Per operare nell'area dell'età minorile sono necessarie particolari competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche della coppia e della famiglia.

